4 aprile 2019 ANNO 11, NUMERO 104

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE

AML: Italia promossa o bocciata?

In data 7 marzo 2019 la Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia, oltre che a Cechia, Regno Unito, Slovenia, Svezia e Ungheria, per non aver recepito pienamente nell'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ossia la meglio nota IV Direttiva Antiriciclaggio (Documento integrale).

In Italia il recepimento della IV direttiva è avvenuto con il D.Lgs. n. 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2017, ma la Commissione, in seguito alla valutazione delle misure notificatele, ha rilevato un recepimento solamente parziale della normativa europea e la sussistenza di alcune lacune.

Il nostro Paese dispone ora di due mesi di tempo per rispondere e adottare misure adeguate al fine di evitare la prosecuzione della procedura di infrazione

La notizia della messa in mora dell'Italia da parte della Commissione Europea segue il Comunicato Stampa nº 38 del 25/02/2019 del Ministern dell'Fconomia e delle Finanze (Documento integrale) con il quale ha informato che il GAFI/ FATF, in occasione della Plenaria tenutasi a Parigi il 20-22 febbraio 2019, ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall'Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (Documento integrale).

In netto disaccordo con la Commissione Europea, il GAFI sostiene che il nostro Paese continua a fare sostanziali progressi sulla compliance tecnica in materia di AML/CFT, anche grazie alle misure introdotte con la normativa di recepimento della IV direttiva europea, ossia il D.lgs. 90/2017.

Il Rapporto integrale sull'Italia è stato pubblicato dal GAFI in data 27 marzo 2019, nel quale analizza le azioni intraprese dal nostro Paese per rafforzare il proprio quadro giuridico, normativo e operativo per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (Documento integrale).

In particolare, il GAFI ha esaminato la relazione di valutazione reciproca (mutual evaluation report—MER) adottata dall'Italia nell'ottobre 2015 alla luce dei progressi compiuti nell'affrontare alcune carenze di conformità tecnica individuate nel MER stesso e ha riclassificato una serie delle proprie Raccomandazioni.

Si rimane in attesa di una valutazione definitiva, considerando anche la recente emanazione dei provvedimenti attuativi delle nostre Autorità di Vigilanza.

Eddystone Srl Via della Moscova 40/7 20121 Milano tel. 02 65 72 823 www.eddystone.it Contatti: Massimo Baldelli (AD) Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it

Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 8 maggio 2019

Il giorno 8 maggio 2019 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sui nuovi adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio.

Il workshop è l'occasione per approfondire le nuove disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza. L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it. Registrati al Workshop



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE

Banca d'Italia sanziona la violazione della normativa antiriciclaggio

L'attenzione alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è sempre più crescente. Dopo il recente recepimento della IV Direttiva AML, la disciplina di riferimento è ancora in corso di aggiornamento in seguito all'emanazione della V Direttiva AML.

L'interesse sul tema è elevato anche tra le Autorità di Vigilanza e lo dimostrano i recenti provvedimenti sanzionatori emanati da Banca d'Italia nei confronti di due intermediari finanziari.

Il primo provvedimento consiste nell'irrogazione, ai sensi dell' art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, in data 8 marzo 2019 della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.200.000 in seguito al riscontro di carenze in materia di collaborazione attiva e modalità di seonalazione (Documento integrale).

In particolare, è stata contestata la violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 231/2007 sull'adozione di presidi e attuazione dei controlli e procedure necessari alla mitigazione del rischio, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2007 sulle modalità di segnalazione delle operazioni sospette. nonché del Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011. ossia le previgenti disposizioni zione, procedure e controlli in- novità della IV Direttiva AML.

marzo 2019 consiste, invece, sia diretta nei confronti dell'innell'imposizione da parte di Banca d'Italia, secondo quanto disposto dall'art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 231/2007, del divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati (Documento integrale).

Tale divieto è stato imposto ad un intermediario finanziario in seguito alla rilevazione di carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. Dal comunicato si rileva che l'intermediario finanziario ha già intrapreso iniziative atte al rafforzamento del suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio e si è impegnata a realizzare un piano di rimedio. Il provvedimento è suscettibile di revoca da parte dell'Autorità in seguito alla piena rimozione delle debolezze riscontrate, ma fino ad allora la nuova operatività è sospesa.

Si ricorda che la disciplina sanzionatoria in materia antiriciclaggio è stata recentemente e notevolmente modificata dal D.Lgs. n.

attuative in materia di organizza- 90/2017, al fine di recepire le

Si nota come la sanzione ammini-Il secondo provvedimento del 12 strativa recentemente irrogata termediario finanziario responsabile della violazione, inteso come persona giuridica, e non delle persone fisiche facenti parte degli organi di direzione e controllo, e nemmeno della funzione antiriciclaggio.

> L'intermediario finanziario deve, però,, fare i conti con un inasprimento generale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

> Per esempio, nel caso della violazione degli obblighi di adequata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione, delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore, nonché dell'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 euro ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

"Sospensione dell'attività di acquisizione di nuovi clienti e sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 1.200.000 in caso di violazione della normativa antiriciclaggio"



II diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ Clicca qui per vedere la demo
- * Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



EDDYSTONE - LIGHTHOUSE

Banca d'Italia pubblica le disposizioni antiriciclaggio

In data 26 marzo 2019, Banca centrale nell'esercizio di autova- cato che il potere di delega fa d'Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (documento integrale).

Il termine generale entro cui i destinatari devono adequarsi alle Disposizioni è fissato per il 1º giugno 2019, salvo che per determinati obblighi.

È infatti posticipata al 1º gennaio **2020** l'applicazione dei seguenti obblighi: i) l'obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy antiriciclaggio che indichi i motivi delle scelte in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adequata verifica e conservazione dei dati; ii) l'obbligo per i Gruppi di istituire un base informativa comune; iii) l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

Grazie alla pubblicazione del resoconto alla consultazione, alla quale anche Eddystone ha partecipato, sono molti i chiarimenti forniti (documento integrale).

Tra le principali precisazioni, viene specificato che la funzione antiriciclaggio deve svolgere un ruolo esercizio, fatta salva la possibilicontributo di altre funzioni aziendali.

In particolare, con riferimento all'esercizio di autovalutazione relativo al 2019, si segnala che i risultati devono essere trasmessi alla Banca d'Italia entro il 30 aprile 2020.

In merito, invece, alla collaborazione tra la funzione antiriciclaggio e la funzione di revisione interna, è negata la possibilità di una delega ex ante e generalizzata dei controlli in loco a quest'ultima, mentre è possibile chiedere alla stessa di valutare taluni aspetti nelle sue verifiche ispetti-

Inoltre, le disposizioni sono state modificate attribuendo alla funzione antiriciclaggio il compito. prima posto in capo al responsabile per la segnalazione di operazioni sospette (SOS), di controllare la congruità delle valutazioni effettuate dal personale preposto alla prima valutazione delle operazioni potenzialmente anomale.

Per quanto riguarda, poi, il responsabile SOS, è stato specifi-

lutazione. Alla stessa è attribuita capo all'intermediario e non al la responsabilità di condurre tale legale rappresentante e che, pertanto, il suo conferimento è tà che questa possa avvalersi del attribuito all'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Tale nuova procedura dovrà essere applicata alle deleghe conferite dopo l'entrata in vigore delle disposizioni, ossia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

> In merito, invece, alla previsione che richiede al responsabile SOS di inoltrare segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui non sono state preventivamente valutate da un responsabile di primo livello, è stato chiarito che un simile compito vuole assegnare un ruolo proattivo al responsabile SOS, nonché velocizzare il processo segnaletico, senza incidere sulla natura e sull'estensione degli obblighi posti dal decreto antiriciclaggio.

> Infine, sempre in tema di segnalazione di operazioni sospette, Banca d'Italia ha precisato che tale processo non può essere esternalizzato, ad eccezione dell'ipotesi prevista dalle stesse Disposizioni con riferimento ai Gruppi di società.

"I risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 devono essere trasmessi alla Banca d'Italia entro il 30 aprile 2020"





- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



UIF: istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

In data 28 marzo 2019 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato le Istruzioni attuative dell'47, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, il quale ha introdotto l'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (documento integrale).

In particolare, l'UIF ha individuato, all'art. 3, co. 1, delle Istruzioni, le operazioni in contante quale fenomeno ad elevato rischio ML/TF. Pertanto, a decorrere dal mese di aprile 2019, i soggetti obbligati dovranno comunicare entro il

quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, tramite il portale Infostat-UIF, "i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro".

Nel caso in cui nel corso del mese di riferimento non sono effettuate operazione rilevanti come sopra descritte, è comunque necessario effettuare una comunicazione negativa.

Lo schema per l'invio delle comunicazioni oggettive e le modalità di aggregazione delle operazioni sono indicati nell'allegato alle Istruzioni (documento integrale).

Inoltre, le Istruzioni individuano all'art. 4 i casi in cui la comunicazione aggettiva esclude l'abbliga di segnalazione dell'operazione sospetta ex art. 35, D.Lgs. n. 231/2007, mentre è specificato che l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva.

Infine, si segnala che in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro il 15 settembre 2019, nssia la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019.



KEEP CALM AND **CALL**

EDDYSTONE



Scheda di approfondimento per gli abbonati:

"Le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni"





In consultazione il decreto di recepimento della V Direttiva AML



Eddystone Srl Via della Moscova 40/7 20121 Milano Tel. +39 02.65.72.823 www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD) m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner) g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su 🗰





WORKSHOP GRATUITO Milano 8 maggio 2019

Le disposizioni Antiriciclaggio di Banca d'Italia

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

Registrati al workshop

INTERVENTI DEI RELATORI

Il ruolo degli organi sociali in materia antiriciclaggio

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

La valutazione aziendale del rischio riciclaggio

Coffee break

La graduazione dell'adeguata verifica in base al profilo di rischio

La nuova disciplina del titolare effettivo

Il regime delle sanzioni penali e amministrative

INFORMAZIONI E LOCATION

8 maggio 2019 dalle 9:30 alle 13:00 Registrazione ore 9:00 AMBROSIANEUM Fondazione Culturale Via Delle Ore, 3 Milano Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it





